IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

Repertorio n. 54073 n. 19801 di Raccolta

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, lì quattordici

del mese di dicembre, in Genova, in una sala del palazzo di Giustizia in piazza Portoria uno alle ore (3) Nie Fiume due alle ore tredici e minuti trenta.

Avanti a me EDMONDO ANSALDO , Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è comparso l'Avvocato Prof. Alberto FIGONE, nato a Genova il 22 giugno 1958, domiciliato a Genova, piazza Leonardo da Vinci 2 /3. (1)

Detto Comparente, della cui identità di persona io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente (6) del Comitato Direttivo della spett.le "A.I.A.F. LIGURIA", Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con sede in Genova, piazza Leonardo da Vinci 2 interno 3, (c.f. 95086950102) mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è qui riunita a seguito di regolare convocazione effettuata in conformità al disposto di legge e dello Statuto dell'Associazione l'Assemblea degli Associati per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno: (7)

"Esame ed approvazione delle proposte di modifiche dell'A.I.A.F. Liguria in adeguamento allo statuto dell'A.I.A.F. Nazionale, come approvato dall'Assemblea Nazionale

Assume la presidenza dell'Assemblea (4) il qui presente Avvocato Prof. Alberto FIGONE, (5) il quale constata:

- che sono presenti, dei componenti il Comitato Direttivo, oltre a Essq Presidente, Avv. Ilaria FELICOTTI, Avv. Elisabetta FERRERO, Avv. Valentina MALAGAMBA e Avv. Gianmario BENOIT TORSIGNO;

- che del Collegio dei Probiviri, hanno giustificato gli Avv. Bruno CAPPETTI e Avv. Andrea FALCHI DELITALA.

Tutti i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri assenti hanno giustificato la propria assenza.

- che sono presenti, degli Associati, l'Avv. Rosanna BATTAGLIA e l'Avv. Annamaria COSTA oltre ai rispettivi membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

- che l'Assemblea risulta quindi validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea chiama me Notaio a fungere da Segretario.

Passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea come sia necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione a quello dell'A.I.A.F. Nazionale, con sede in Roma.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare

Registrato
Agenzia delle E
Genova 2
il 28 dicembre
N. 15317 Ser
€ 213,00

su quanto all'ordine del giorno.

Dopo breve discussione l'Assemblea delibera all'unanimità di:

- approvare il nuovo Statuto dell'Associazione, quale nuovo testo, omessane la lettura per dispensa del (8) Comparente, dopo che lo stesso (9) ne ebbe resa edotta l'Assemblea, e previa sottoscrizione dello stesso (10) e di me Notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore quattordici.

Il (11) Comparente da atto di essere stato (12) da me Notaio informato ai sensi dell'articolo 13, D.L. 30 giugno 2006 N.196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e di voler consentire, come autorizza, l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, rinunziando a qualsiasi tutela del segreto professionale.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, che ho letto al (14) Comparente che l'approva e meco lo sottoscrive alle stesse ore; scritto per mia cura, in parte di mia mano ed in parte a macchina, su questo foglio (2) occupa quattro facciate.

(1) comparso l'Avvocato Anna Grazia GUAITA nata a Genova il 27 settembre 1950 domiciliata nella qualità di

(2) questi due fogli, vachato 'questo foglio'
(3) ore vachato sette gende, do 'Quattro
a 'ore
(4) le vachato 'il'
(5) Anna Maria QUARTA, la vachato
quattro gende, de 'Prof.' a 'il'
(6) Mentre, vachato 'Presidente'
(7) in sede stenotipica
(8) delle 'vachato 'del'
(9) le stesse vachato 'lo stesso'
(10) delle stesse, vachato 'dello stesso'
(11) La vachato 'Il'
(12) stata vachato 'stato'
(13) infruita, vachato 'infruito'
(14) alle, vachato 'al'

quattro fogli dalle de
vuelte alle Cayente, che vengono apposte
dunofirmafirmate

ALLEGATO "A" AD ATTO N. 19801 DI RACCOLTA 74

STATUTO

dell' Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia ed i Minori

A.I.A.F. – Liguria

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

È costituita, con sede in Genova, l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori, con la denominazione "A.I.A.F. Liguria", senza fini di lucro, aperta all'adesione di avvocati che esercitino la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, sul territorio della Liguria, secondo le direttive ed il riconoscimento da parte dell'A.I.A.F. con sede in Roma, costituita il 2 febbraio 1993 il cui statuto è stato depositato come da verbale di deposito il 29.9.1995 dinanzi al Notaio Antonietta Russo come da repertorio n.61614 Raccolta 2456.

ARTICOLO 2 - SCOPI

L'Associazione si propone di promuovere, sul territorio della Liguria, le attività e gli scopi sociali dell'A.I.A.F Nazionale, come espressi all'art.1 del suo Statuto, che di seguito si riportano come parte integrante del presente Statuto dell'AIAF Liguria :
"L'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, con la denominazione A.I.A.F, è un'associazione di rappresentanza e di categoria senza fini di lucro che opera sul territorio nazionale, aperta all'adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori. L'Associazione si propone:

a) di promuovere la rappresentanza associativa tra gli avvocati che esercitano la professione, con continuità o prevalentemente, nel settore del diritto di famiglia e dei minori;
b) di fornire ai cittadini che si accingono a scegliere il professionista al quale affidare la propria difesa un criterio fondato sulla capacità tecnica e di conseguenza si propone di dare pubblica visibilità ai requisiti professionali dei propri associati, e per il raggiungimento di tale finalità, ove previsto in via normativa, potrà chiedere un riconoscimento in via amministrativa che sancisca la legittimazione socioeconomica della loro funzione nel mercato dei servizi professionali;
c) di garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione allegato al presente statuto e delle norme deontologiche e di conseguenza prevede come requisito di iscrizione all'associazione l'inesistenza di sanzioni sostanziali disciplinari definitive a carico degli associati;
d) di garantire ulteriormente i cittadini prevedendo l'obbligo per i propri associati di avere in atto una assicurazione professionale;
e) di provvedere anche tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF in diritto di famiglia e minorile, civile e penale, alla specializzazione e formazione continua degli associati e di quanti, in possesso dei requisiti, vorranno raggiungere una specializzazione in materia di diritto di Famiglia e minorile civile e penale, nonché alla costante verifica di professionalità per gli iscritti dandone comunicazione al CNF e agli Ordini; di rilasciare, sempre tramite la Scuola di Alta Formazione AIAF

in diritto di famiglia e minorile civile e penale attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati concernenti la professionalità e le relative specializzazioni direttamente acquisiti o in possesso dell'associazione;

f) di promuovere il dibattito sulle tematiche della famiglia e della condizione giovanile, con particolare riferimento alle esigenze di miglioramento e di riforma della legislazione familiare e minorile;
g) di incoraggiare, in una prospettiva multidisciplinare, il confronto e la collaborazione con le altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia;
h) di favorire, soprattutto tra le giovani generazioni di avvocati, l'acquisizione di una competenza adeguata alla complessità dei problemi della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo di conseguenza al pieno rispetto dei diritti di ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, anche attraverso corsi di formazione ed aggiornamento;
i) di operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
j) di tutelare il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura.

Essa pertanto, svolgerà ogni attività, di carattere formativo, didattico, editoriale, culturale per promuovere l'attività dell'avvocato nell'ambito del diritto di famiglia e dei minori. L'associazione promuoverà, inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale".

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'A.I.A.F. Liguria è costituito da:

1) beni mobili ed immobili;
2) le somme accantonate ed i contributi volontari dei soci e di terzi;
3) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'A.I.A.F. Liguria sono costituite:

1) dalla parte di quota associativa di sua spettanza, come disposta dal Comitato Direttivo Centrale dell'A.I.A.F. Nazionale;
2) dagli eventuali contributi concessi da altri enti o persone;
3) dai proventi delle attività di gestione;
4) da altri proventi a qualsiasi titolo pervenuti.

La gestione del patrimonio è curata dal Presidente, legale rappresentate dell'AIAF Liguria, nominato secondo quanto disposto dal successivo art.10.

I contributi vengono riscossi da AIAF Liguria entro il trentuno marzo di ogni anno, salve le nuove iscrizioni.

AIAF Liguria dovrà provvedere al versamento della quota annualmente stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale, sul conto corrente dell'AIAF Nazionale, entro il 30 aprile successivo.

ARTICOLO 4 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente deve predisporre il

rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso. Il rendiconto ed il preventivo devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, per almeno i 15 giorni precedenti all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 5 – SOCI

Sono soci di diritto dell'A.I.A.F. Liguria tutti gli avvocati residenti nel territorio della Liguria che siano già siano soci dell'A.I.A.F. Nazionale alla data di costituzione dell'Associazione territoriale, in forza dello statuto nazionale.
Per aderire all'A.I.A.F. Liguria in qualità di socio, sarà necessario avanzare domanda al Comitato Direttivo, essere iscritto all'albo degli avvocati da almeno quattro anni, esercitare la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia e dei minori, garantire il rispetto del regolamento dell'Associazione, allegato al presente statuto, garantire di non avere o avere avuto sanzioni disciplinari sostanziali definitive; di avere in atto e mantenere, durante tutto il periodo di iscrizione all'associazione, una assicurazione per la responsabilità professionale.
Il Comitato Direttivo dell'AIAF Liguria potrà decidere l'ammissione di soci che, pur non in possesso del requisito dei quattro anni di iscrizione all'albo, abbiano espletato attività professionale con prevalenza e continuità nel diritto di famiglia e dei minori ed abbiano partecipato ad attività formative quali corsi e seminari documentati.
Il Comitato Direttivo, ricevuta la domanda, delibera in merito alla sua accettazione o meno, entro 120 giorni dalla sua ricezione.
All'accettazione della richiesta di iscrizione, il socio dovrà versare la quota di iscrizione, nella misura stabilita per l'anno in corso dal Comitato Direttivo Nazionale.
In caso di mancata accettazione della domanda di iscrizione, il Comitato Direttivo è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

ARTICOLO 6- DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci dell'A.I.A.F. Liguria sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo Nazionale. I soci in regola con la quota di iscrizione, godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche.
La qualità di associato si perde:

1. per sopravvenuti motivi di incompatibilità;
2. per aver commesso atti in contrasto con le finalità ed il buon nome della associazione;
3. per accertate gravi inadempienze o di sostanziali mutamenti nell'attività dell'associato che rendano incompatibile o pregiudizievole la sua permanenza nell'associazione;
4. per morosità protratta per oltre un esercizio;
5. per recesso, da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale;
6. per la perdita dei requisiti personali in base ai quali è stata deliberata l'ammissione.
7. per il mancato rispetto del regolamento dell'Associazione;
8. per l'irrogazione di sanzioni disciplinari sostanziali definitive;
9. per non avere in corso l'assicurazione professionale prevista dall'articolo 3

comma 2 del presente statuto;

10. per non aver frequentato quale docente o discente almeno due iniziative di aggiornamento professionale specialistico promosse dall'associazione nell'anno.

La perdita della qualità di associato è deliberata, previa audizione dell'interessato, dal Comitato Direttivo dell'A.IA.F. Nazionale, su richiesta del Comitato Direttivo dell'AIAF Liguria. Il socio decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'A.I.A.F. Liguria:

1) l'Assemblea Generale dei Soci;
2) il Comitato Direttivo;
3) il Presidente del Comitato Direttivo;
4) il Collegio dei Probiviri;

Le elezioni a qualsiasi carica collegiale devono avvenire per iscritto e sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.
Il componente di qualsiasi organo collegiale che non partecipa, senza giustificato motivo a più di tre riunioni consecutive del consesso di cui fa parte viene dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza che provvede alla sua sostituzione.
Gli organi collegiali durano in carica per un triennio e le cariche di cui al comma precedente sono rinnovabili anche consecutivamente.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. Ogni partecipante all'Assemblea Generale dei Soci ha un voto e non può avere deleghe. L'assemblea delibera con le maggioranze previste nell'art. 21, comma 1, del codice civile.
L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione.
L'Assemblea Generale straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta un terzo dei soci, per questioni di rilevante interesse associativo.
L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, viene convocata dal Presidente con avviso di convocazione spedito al domicilio di tutti i soci, con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 15 giorni.
L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di impedimento, dal socio più anziano presente in assemblea. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario dell'assemblea per la redazione del verbale.
Spetta all'Assemblea:

1) indicare le linee programmatiche per l'attuazione degli scopi sociali;
2) eleggere ogni 3 anni i componenti del Comitato direttivo;
3) eleggere i delegati e i delegati supplenti dell'Assemblea Generale Nazionale dei soci dell'A.I.A.F., in numero pari a uno ogni dieci iscritti, o frazioni superiori a cinque iscritti;
4) eleggere i Probiviri ed i Probiviri supplenti;
5) approvare la relazione annuale del Presidente;
6) approvare annualmente il rendiconto di gestione ed il bilancio di previsione;

7) approvare le modifiche dello statuto;
8) deliberare su quant'altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.

ARTICOLO 9 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero dispari di membri, col minimo di tre.
Il Comitato Direttivo :

1) elegge al suo interno il Presidente.
2) può eleggere un tesoriere;
3) determina la politica associativa attuando le linee programmatiche deliberate dall'assemblea per l'attuazione degli scopi associativi;
4) approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Presidente e lo sottopone all'appro-vazione dell'Assemblea Generale dei soci, ai sensi del precedente articolo 4;
5) presenta le eventuali proposte di modifica dello statuto;
6) delibera in ordine alle nuove domande di adesione all'associazione;
7) il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno per la programmazione, la discussione e la verifica delle iniziative associative. La riunione dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della relativa seduta con lettera raccomandata, e-mail, fax o altro mezzo equivalente, purché ne sia certa l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni;
8) il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione e può eleggere al suo interno un Segretario per l'organizzazione del lavoro e per la redazione del verbale della riunione. Il verbale è inviato, a cura del Presidente, a tutti i componenti, anche a mezzo fax o e-mail;
9) ai fini di assicurare la diffusione dell'associazione sul territorio regionale, il Comitato Direttivo potrà costituire, con delibera, sezioni territoriali denominate "AIAF Liguria - Sezione territoriale" presso le città della Regione sede di Tribunale, in cui siano presenti almeno 10 iscritti all'associazione. L'attività della sezione territoriale è seguita da un coordinatore eletto al suo interno, che dura in carica tre anni ed è tenuto all'osservanza dello Statuto AIAF Liguria e delle deliberazioni degli Organismi nazionali e dell'AIAF Liguria. Il coordinatore ha il compito di promuovere, programmare e coordinare l'attività culturale e di formazione a livello locale, secondo le indicazioni del Comitato Direttivo dell'AIAF Liguria, al quale debbono preventivamente essere sottoposte per l'approvazione tutte le iniziative della sezione territoriale. La sezione territoriale non ha autonomia amministrativa e fiscale.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha i poteri decisionali ed operativi del Comitato Direttivo, salvo quelli riservati per Statuto al Comitato stesso.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Dirige tutte le attività necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.
Dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Il Presidente predispone il rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso, da presentare al Comitato Direttivo entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il Presidente predispone la relazione annuale da sottoporre al Comitato Direttivo, unitamene al rendiconto dell'anno precedente ed il preventivo dell'anno in corso.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

748

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti ed eletti, ogni triennio, dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio, in quanto i suoi membri conservino la qualità di iscritti; la perdita di tale qualità comporta la sostituzione con un supplente, fino allo scadere del triennio. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente.
Devono essere rimesse pregiudizialmente al Collegio dei Probiviri le controversie, relative al rapporto associativo, tra soci, tra soci e associazione, anche in relazione alla interpretazione del presente Statuto.
Il Collegio si pronuncia inappellabilmente, senza formalità e secondo equità.

ARTICOLO 12 - DURATA

L'AIAF Liguria ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento per qualunque causa, la devoluzione del patrimonio associativo dell'AIAF Liguria avverrà a favore dell'A.I.A.F. Nazionale o di altre Associazioni Regionali o Distrettuali, di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al codice civile e alle disposizioni di legge in materia. Ciascuna associazione distrettuale o territoriale della Liguria risponde in via esclusiva degli atti e dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali, da essa posti in essere, secondo i principi stabiliti dal codice civile per le associazioni non riconosciute. AIAF Liguria non risponde per gli atti compiuti dalle predette e dalle altre associazioni regionali o da quella nazionale.

ARTICOLO 14- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Statuto entra in vigore al momento stesso dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

(1) a resta 'comma 1'

una volta approvata